

rep.N. 100585/22564-

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE RELATIVA AGLI
INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA AI SENSI DELLA
LEGGE N.10/1977 -

Convenzione in esecuzione degli artt. 7 ed 8
della legge N.10/77 e della deliberazione regio-
nale n. 1098 del 29/7/77, adottata con delibera-
zione comunale n. 67 del 28.7.1981 -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantre e questo giorno

3 tre del mese di maggio

3 Maggio 1983

In Mirandola, nel mio studio in Via Curtatone

n.1.

Avanti di me dr.FRANCESCO BORELLINI, Notaio in Mirandola,

iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di
Modena, senza intervento di testimoni, avendovi

le parti comparse rinunciato, di comune accordo e
col consenso di me Notaio, a norma della Vigente

Legge Notarile, sono comparsi i signori :

ZENI LORELLA, nata a S. Possidonio il 13 Ottobre

1960, domiciliata per la carica in San Possidonio
agente nel presente atto esclusivamente nella sua

qualità di Sindaco del a quanto infra abilitato

in forza delle seguenti deliberazioni :

19-5- 83
872 45
402.000
55

G.to Aquilino

1°) Prot.N. 3887 - numero progressivo 67 in data
28. Luglio 1981 - ricevuta dal Comitato di Controllo
Sezione di Modena il 14 Settembre 1981 Prot.N.
31220/33156 -

2°) Prot. Gen. N. 2632 , numero progressivo n. 36 in
data 12 Maggio 1982 , ricevuta dal Comitato di
Controllo Sezione di Modena in data 10 Giugno *
1982 Prot.N. 22550 -

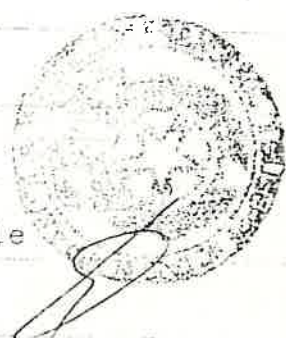
3°) Prot. Gen. N. 1012 - numero progressivo 5 -
in data 14 Febbraio 1983 , ricevuta dal Comitato
di Controllo Sezione di Modena in data 13 Aprile
1983 Prot.N. 11503 -

delibere che in copia si allegano al presente
atto sotto le lettere A) B) C) e ad esse le parti
fanno pieno riferimento - (delibere divenute
esecutive per decorrenza dei termini) .

(Cod. Fiscale - Comune di San Possidonio 00221750367)

FREGNI RENZO, nato a Medolla il 22 Luglio 1947,
domiciliato a Medolla, Via Villafranca n. 63 , agente
nel presente atto nella sua qualità di procuratore
speciale del signor DEGLI ESPOSTI OMER, nato a
Modena il 15 Marzo 1948, domiciliato a Modena,
Via Dei Narcisi n.1 , in forza di procura speciale
a ministero dr. C. Giannotti in data 27.12.1982
rep.N. 1918 - 1310, registrata a Modena il 10 Gen-

naio 1983 al n.310, depositata e trascritta nel Tribunale di Modena il 19 Gennaio 1983 al n. 572 ord. e n. 9270 Società, il quale agisce esclusivamente quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della " ABITCOOP COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA " con sede in Modena, Via Santi n.14 (Cod. Fisc. 0067130369) iscritta nel Tribunale di Modena al n. 9270 registro società e alla Camera di Commercio di Modena al n. 176000 del registro Ditte ed al Registro Prefettizio delle Cooperative della Provincia di Modena al n. 374 , società, costituita con atto a ministero Malaguti Dr. Giuseppe ,Notaio in Montefiorino in data 29.11.1976 rep.N.17399-2952, registrata a Sassuolo il 7 Dicembre 1976 al n. 1556 vol. 123 ,modificatasi con deliberazione della Assemblea Generale straordinaria con atto dr. G. Malaguti in data 18.12.1981 rep.N. 1519-987 , reg.ta a Modena il 6 Gennaio 1982 al n. 118, omologata dal Tribunale di Modena il 27 Gennaio 1982 , depositato e trascritto presso il Tribunale di Modena il 10 Febbraio 1982 al n. 1168 ord. e n. 9270 Società, trascritto a Modena presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari il 24 Gennaio 1982 al n. 2570 part.



(già Cooperativa Edificatrice del Comprensorio di
Mirandola Società Cooperativa a.r.l. con sede in
Mirandola, costituita con atto dr. G. Malaguti
Notaio in Montefiorino in data 4 Dicembre 1976
rep.N. 17493-2968, registrato a Sassuolo il 14
Dicembre 1976 al n. 1585, iscritta nel Tribunale
di Modena al n. 9273 registro società e alla
Camera di Commercio di Modena al n. 176078) successi-
vamente fusa mediante atto di incorporazione della
"ABITCOOP COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA
DI MODENA - Società Cooperativa a responsabilità
limitata " con sede in Modena, Via Santi n. 14 "
con atto dr. C. Giannotti in data 20 Luglio 1982
rep.N. 1763-1179, registrato a Modena il 5 agosto
1982 al n. 6203, omologata presso la Cancelleria del
Tribunale di Modena in data 25 Agosto 1982
al n. 11265 ord. e n. 9270 Società, depositata
alla Camera di Commercio di Modena il 2 Settembre 1982
al n. 176078;
procura che in copia figura allegata ad altro
mio atto in data 25 Marzo 1983 REP.N. 99860-
22497, registrato a Mirandola il 12 Aprile 1983
al n. 668;
nonché in forza di verbale del Consiglio di Am-
ministrazione della Cooperativa medesima in data

18 Aprile 1983 ,

TC.

che in copia certifi-

cata da me Notaio in data

si allega al presente atto sotto la lettera D),

dispensatane la lettura dai comparenti. CAPO 1° -

Il Comune di San Possidonio, come sopra rappre-
sentato, é proprietario di un appezzamento di
terreno fabbricabile, posto in Comune di San Possi-
donio, facente parte della lottizzazione P.E.E..P.
Piano Pluriennale d'attuazione 976 - 79 (PEEEP)

(adottato con deliberazione consiliare n. 154 in data

28.12.1971 divenuta esecutiva ai sensi di legge

ed approvato con decreto n. 1151 dal Comitato di

Controllo Regione Emilia Romagna in data 10.9.1974

e successive varianti, in Via Morandi fra i confini :

a lev. ragioni Marchesi Velma, a sett. ragioni

Peveratti, Prosperi, Tassi e Gherardi, a pon. ragioni

verde della lottizzazione ; a mezz. strada Comu-

nale di Accesso e pedonale di uso pubblico, salvi

ecc.....

In parte descritto ed in parte da allibrarsi

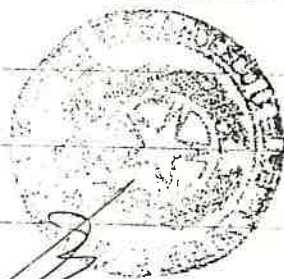
nel N.C.T. del Comune di S. Possidonio, giusta il tipo

di frazionamento 59081 approvato dall'U.T.E. di

Modena il 26 Aprile 1983 , frazionamento che in

copia si allega al presente atto sotto la lettera

E), previo esame delle parti, e come segue :



N.C.T. PARTITA 3570 foglio 9 Mappali:
TA.

Foglio 9 Mappali:

309 di ett. 0.06.90

425 " " 0.07.18

457 " " 0.06.73

totali ett. 0.20.81

CIO' PREMESSO IL DETTO COMUNE DI SAN POSSIDONIO

C O N C E D E

ALLA ABITCOOP COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA " con sede in Modena, Via Santi n. 14, come sopra rappresentata,

che accetta

il diritto di costruire e mantenere sul terreno suddetto uno o più fabbricati ad uso civile abitazione, avente le caratteristiche e le dimensioni in appresso specificate.

Il corrispettivo della presente concessione

è stato convenuto dalle parti in lire

42.791.461 = quarantaduemilionisettecentonovantu-

nomilaquattrocentosessantuno (di cui mq. 1408

al prezzo di lire 13.126 per ogni mq. e così

totali Lire 18.495.488 = diciottomilioniquattro-

centonovantacinquemilaquattrocentoquarantotto =

e mq. 673 al prezzo di lire 36.101= al prezzo di

lire 36.101 per ogni mq. e così totali lire
24.295.973) .

Si da atto che il concessionario ha già versato
a titolo di acconto la somma di lire 21.395.730 =
ventunomilionitrecentonovantacinquemilasettecento-
trenta (pari al 50% dell'intero corrispettivo)
per la quale é stata rilasciata quietanza in data
6 settembre 1982 reversale n. 375 - .

La restante somma a saldo di lire 21.395.731=
ventunomilionitrecentonovantacinquemilasettecento-
trentuno é stata pagata al Comune di San Possidonio
in data odierna come da rev.n. 201 residui passivi
che ne rilascia con questo atto ampia e
finale liberazione e quietanza .

Il possesso viene trasferito nella parte concessiona-
ria dal giorno d'oggi in avanti.

La presente concessione di diritto di superficie
é stipulata per la durata di anni 99 (novantanove)
rinnovabile alla scadenza per una ulteriore periodo
di anni 99 (novantanove) .

Scaduto il termine della concessione o del rinnovo
della stessa, il diritto di superficie si estinguerà .
In caso di rinnovo della concessione il corrispetti-
vo verrà determinato nel prezzo di esproprio della



area secondo le nominative vigenti al momento, aumentato della spesa, prevista con stima, per il rinnovo e l'adeguamento delle urbanizzazioni, Il terreno concesso in diritto di superficie viene trasferito alla parte concessionaria nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente posseduto e come ad esso Comune Bervenno:

1) per atto del Segretario Comunale del Comune di San Possidonio in data 4.9.1978 rep.N.467, registrato a Mirandola il 4.9.1978 al n. 1958 vol. 39, trascritto a Modena il 6 Settembre 1978 al n. 10940 part.

2) per altro atto del Segretario del Comune di San Possidonio in data 12 aprile 1983 : rep.N. 832, registrato a Mirandola il 12 Aprile 1983 al n. 663 vol. 45 mod. 1°, trascritto a Modena il 15 Aprile 1983 al n. 6110 - 4523 ;

Con annessi e connessi, usi, diritti, servitù attive e passive inerenti, se ed in quanto esistenti e competenti, nulla escluso e riservato.

Il Comune di San Possidonio, garantisce la piena e legittima proprietà del diritto di superficie in oggetto e la completa libertà del medesimo, da oneri reali ed ipotecari, da canoni, livelli, decime, da trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi ed oneri fiscali di natura arretrata o straor-

dinari, generali e particolari, con espresso
rilievo da evizioni e molestie.

Le spese dell'atto presente e conseguanti si assumo-
no dalla parte concessionaria, che chiede i benefici
fiscali della legge 22.10.1971 n. 865 assumendone
i relativi oneri.

Il presente atto é assoggettato ad I.V.A.

CAPO 11°)

PATTI E CONDIZIONI - P R E M E S S O

- che la ABITCOOP COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA
PROVINCIA DI MODENA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSA-
BILITA' LIMITATA " con sede in Modena, Via Santi
n. 14, come sopra rappresentata, in data 7 luglio
1982 ha presentato al Sindaco del Comune di San
Possidonio regolare domanda per ottenere la concessione
di edificare ;

- impegnandosi ad applicare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinanti ai sensi degli
artt. 7 e 8 della legge n.10/1977 e della presente
convenzione ;

- Che l'area relativa alla suddetta domanda di
concessione, e concessa in diritto di superficie ,
é distinta nel N.C.T. del Comune di San Possidonio
al foglio 9 Mappali 425 - 309 - 457 , e come meglio *
figura identificata al capo 1° di questo atto ,

ed avente una superficie di metri quadrati 2081 ,
é compresa nel programma Poliennale di attuazione
del P.R.G. (ovvero é compresa nelle previsioni
urbanistiche del P.R.G. nel caso si tratti di in-
tervento ammesso anche al di fuori del P.P.A.);
- Che la suddetta domanda di concessione é conforme
alle leggi e disposizioni urbanistiche nazionali e
regionali, nonché agli strumenti urbanistici ed
ai regolamenti vigenti nel Comune;
- Che il signor Fregni Renzo, il quale interviene
ed agisce nel presente atto non per sé , ma
esclusivamente in nome e per conto della ABITCOOP
COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA "
con sede in Modena , Via Santi n. 14, dichiar ^{TF.} _{TF.}
essere proprietario del diritto di superficie della
area oggetto della concessione (^{TF.} _{ovvero} di avere
i titoli per richiédere la concessione stessa)
come comprova la documentazione depositata presso
gli Uffici Comunali Competenti.

V I S T O

- L'atto di concessione rilasciato dal Sindaco
alla ABITCOOP COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA
PROVINCIA DI MODENA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPON-
SABILITA' LIMITATA " con sed e in Modena, Via

Santi n.14 come sopra rappresentata in data 31/7/1982 n. 30/1982 prot.N. 3493 per la costruzione di ventiquattro alloggi in condominio di civile abitazione secondo il relativo progetto approvato all'interno della zona PEEP 2° stralcio -

C O N S I D E R A T O

- Che nell'area in questione già esistono le seguenti opere di urbanizzazione realizzate a cura e spese del Comune di San Possidonio - TC.
- Che la quota relativa agli oneri di urbanizzazione è stata determinata in lire 7.534.000 e settemilionicinquecentotrentaquattromila di cui il 50% all'inizio dei lavori e il rimanente entro la fine degli stessi e che il 50% di tale somma è stata perciò regolarmente versata dall'ABITCOOP COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA , tramite il suo rappresentante legale.

Tutto ciò premesso, considerato e descritto , e da valere come parte integrante del presente atto, tra il Comune di San Possidonio , e la " ABITCOOP COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA " con sede in Modena , Via Santi n.14 , come sopra rappresentata , la quale d'ora in avanti nel presente atto verrà chiamata " concessionaria " .

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1°)

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

A- CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI -

Le caratteristiche dei nuovi edifici e dei nuovi alloggi dovranno essere rispondenti ai seguenti requisiti .

a) La superficie utile abitabile (Su) di ogni alloggio, calcolata in conformità al D.M. n.801/77 non potrà essere inferiore a 45 mq. e superiore a 95 mq.

b) Le caratteristiche di finitura andranno concordate di volta in volta in funzione dei seguenti elementi, da indicare nei progetti e nei capitolati depositati presso gli Uffici comunali competenti.

1°) pavimentazione -

2) infissi interni ed esterni -

3) rivestimenti e finiture di pareti interne ed esterne -

4) impianti idrico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento .

c) La superficie accessoria (S.n. R) non potrà superare il 45% della superficie utile calcolata come al comma precedente (D.M. 801/77).)

L'altezza netta dei vani accessori non potrà superare ml. 2,50% fatta eccezione per i vani scala.

Su richiesta obbligatoria dell'interessato, verrà effettuata da funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale la verifica di corrispondenza del fabbricato alle precedenti prescrizioni, alle seguenti fasi:

1°) allo stacco delle strutture in elevato. -

2°) al solaio di copertura -

3°) a fabbricato ultimato -

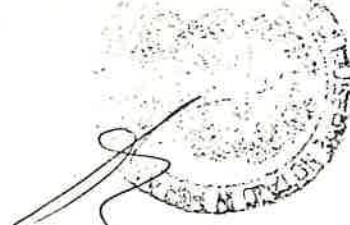
Eventuali provvedimenti dell'amministrazione Comunale dovranno essere assunti entro venti giorni dalla richiesta di verifica; in caso contrario la verifica si intenderà come effettuata.

Le operazioni di verifica, al fine del rilascio del certificato di abitabilità, dovranno essere iniziate entro trenta giorni dalla raccomandata del concessionario attestante la ultimazione dei lavori, ed il certificato relativo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'ultimazione
TB.

delle opere medesime, salvo i maggiori termini derivanti da disposizioni vigenti relative a pareri obbligatori da parte di altri organismi pubblici.

B) Opere di urbanizzazione

a) Le opere di urbanizzazione sono previste come


descritto in premessa, con caratteristiche concordate
con il Comune .

b) Nel caso in cui le opere vengano realizzate dal
concessionario, il Comune effettuerà il controllo
sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione
elencate nell'atto di concessione con le seguenti
modalità ;

1°) mediante sorveglianza in corso d'opera da parte
dei competenti Uffici Tecnici Comunali ;

2°) mediante controllo delle opere, eseguito
dai suddetti Uffici, per un periodo di sei mesi a
decorrere dal completamento dei lavori, diretto ad
accertare il soddisfacente funzionamento delle
opere stesse.

Le opere di urbanizzazione primaria saranno soggette
a collaudo in corso d'opera ed a collaudo
definitivo, da eseguirsi a cura e spese del Comune.

Il certificato di collaudo definitivo dovrà comunque
essere emesso entro sette mesi dalla raccomandata
del concessionario attestante l'ultimazione dei
lavori.

Ai soli effetti del rilascio del certificato
di abitabilità degli alloggi, ed ove non sia
stato ancora rilasciato il certificato definitivo

delle opere di urbanizzazione, l'Ufficio Tecnico Comunale attesterà il regolare funzionamento delle opere di urbanizzazione primaria.

In ogni caso il concessionario è tenuto, per le opere ed i manufatti di urbanizzazione primaria, alla garanzia ed agli obblighi disciplinari degli artt. 1667, 1669 del Codice Civile a favore del Comune.

All'emissione del certificato di collaudo, le opere di urbanizzazione primaria di cui sopra passeranno automaticamente in proprietà del Comune ovvero agli Enti istituzionalmente competenti ai sensi delle leggi vigenti, ed il Comune ne assumerà la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto dal precedente comma.

Vengono inoltre stabilite le seguenti prescrizioni particolari relativi a singole categorie di opere :

- strade e spazi di sosta e parcheggio ;
- fognature e impianti di depurazione ;

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI.

Il prezzo iniziale, riferito al mese di settembre 1982 , degli alloggi viene concordemente stabilito tra il Comune ed il Concessionario in Lire 639.000 = seicentotrentanovemila al metro quadrato di superficie complessiva ($sc = SU + 60\% \text{ SNR}$) di

~~CONFIDENTIAL~~

1000

Sept 23

Il prezzo di cessione dell'alloggio dal momento della stipula, certificata dal Sindaco, sarà fisso ed invariabile, non verranno riconosciuti compensi revisionali, sino a fine lavori previsti dal programma lavori, essendo già stata computata

nel costo di costruzione una somma forfettaria quale quota necessaria per il blocco della revisione prezzi.

I pagamenti previsti dai soci assegnatari avverranno nei seguenti modi e tempi, riferiti all'importo complessivo dell'intervento :

29,8% al 1/12/1982

20,7% al 15.4.1983

4,7% al 15/7/1983

44,8% al 15.1.1984

Nel caso di ritardato pagamento di una o più rate, ai soci assegnatari saranno addebitati come oneri finanziari gli interessi semplici passivi, applicati per il periodo di ritardo in misura pari al tasso di " Prime rate " in vigore nei periodi interessati diminuito di due punti, ovvero al tasso effettivamente sostenuto dal concessionario se di miglior favore.

All'ultimazione dei lavori sarà determinato dal Comune il prezzo finale come sommatoria del prezzo iniziale e degli oneri finanziari calcolati nel modo sopraindicato, secondo la seguente formula :

$$P_2 = P_1 + OF + M -$$

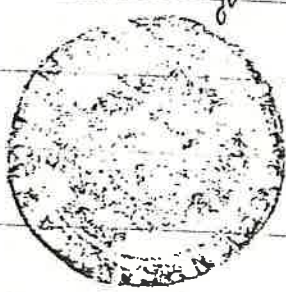
DOVE :

P_2 E' IL PREZZO FINALE A LAVORI ULTIMATI .



Handwritten signature

Handwritten signature



P₁ E' IL PREZZO INIZIALE DETERMINATO ALL'ART. N. 2
DE E' L'IMPORTO DEGLI ONERI FINANZIARI CALCOLATI
AL PRESENTE ART.
M SONO GLI EVENTUALI MIGLIORAMENTI ESEGUITI A
RICHIESTA DALL'ASSEGNETARIO DI CUI AL PRESENTE ART.
Qualora i negozi di compravendita avvengano nel
corso del periodo di validità della presente convenzi-
one, il prezzo di cessione degli alloggi stipulato
nelle convenzioni é determinato mediante aggiornament
biennale di P₁, in relazione agli indici ufficiali
ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo
la stipula della convenzione ed applicando una
percentuale di deprezzamento dell'alloggio predeter-
minata ipotizzando uno stato normale di conservazione
- dalla data di definizione del P₁ al 5° anno; nes-
sun aggiornamento ;
- dal 6° al 30° anno : 1% annuo.
L'aggiornamento biennale di cui sopra, nel caso
di contratti preliminari di vendita stipulati
entro due anni dalla data di convenzione non si
applica sulle somme anticipate dai singoli, richiedenti
la proprietà dell'alloggio.
Tale per-centuale dovrà variare in più o in meno
della misura massima del 20% in relazione all'effet-
tivo stato di conservazione dell'edificio

In difetto di accordo tra le parti interessate alla compravendita sulla misura sempre nei limiti sopra indicati - della variazione della percentuale di deprezzamento, il giudizio definitivo sarà rimesso ad un terzo scelto d'intesa fra le parti stesse.

In difetto di accordo il giudizio definitivo sarà rimesso ad un collegio peritale formato da un tecnico del Comune, da un tecnico del concessionario e da un terzo nominato da intesa fra i primi due ; in caso di non accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente territorialmente, scelto fra i tecnici del Giudice , con funzioni di Presidente .

Nell'ipotesi in cui il finanziamento dei programmi costruttivi intervenissero concorsi o contributi dello Stato, della Regione, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti Pubblici e tenuto conto che in tal caso gli assegnatari e gli acquirenti delle abitazioni dovranno essere solo oggetti titolari dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, il prezzo di vendita così determinato nei precedenti comma andrà diminuito in funzione del beneficio finanziario accordato dagli enti sopraindicati.



Art. 3°)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI .

Il canone iniziale di locazione non potrà essere determinato in misura al 3,5% del prezzo di cessione dell'alloggio, calcolato secondo i criteri e i canoni di cui al precedente art.2, e comunque non superiore all'equo canone " .

Il canone di locazione, che sarà revisionato secondo scadenze triennali, si aggiornerà applicando

la seguente formula :

$$C_R = C_1 \frac{I_2}{I_1}$$

ove :

C_R = canone revisionato;

C_1 = canone iniziale di cui al comma 1° ;

I_1 = indice ISTAT del costo di costruzione noto alla data del contratto di locazione ;

I_2 = Indice ISTAT del costo di costruzione noto alla data della revisione .

La stipulazione del contratto di locazione degli alloggi é consentita solo a certificato di abitabilità rilasciato.

Art. 4°)

FORMAZIONE DELL'UTENZA -

Il concessionario ed i suoi aventi causa, a ti-

art. 7 e 8 della legge 28 Gennaio 1977 n. 10, ed i contenuti espressi negli articoli che essa prevede, hanno durata di validità di anni 30 (minimo massimo 30 in relazione anche alla durata di eventuali benefici fiscali e creditizi, sarà trascritta nei registri Immobiliari a cura di me Notaio, dispensando il signor Conservatore dei registri Immobiliari di Modena da ogni responsabilità in merito, e si intende trasferibile a tutti gli atti effettuati negli immobili in oggetto nel periodo di validità della convenzione stessa.

Art. 6°)

SANZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO INADEMPIENTE

A seguito di accertamenti da parte del Comune di violazione delle norme contrattuali circa il prezzo di concessione ed il canone di locazione degli alloggi, il concessionario è tenuto al pagamento del contributo di cui all'art. 6 della legge 10/77 con gli eventuali interessi di mora (determinati ai sensi dell'art. 15 della legge 10/77) in proporzione agli alloggi ceduti in difformità dei patti convenzionali.

Contro l'accertamento effettuato dal Comune il concessionario può richiedere che si pronunci un collegio peritale, che potrà decidere a maggioranza,

formato da un tecnico del Comune, da un tecnico del concessionario e da un terzo nominato d'intesa fra i primi due ; in caso di non accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente territoriale, scelto tra i tecnici iscritti all'albo dei Consulenti Tecnici dal Giudice, con funzione di Presidente .

Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 17/8/1942 n. 1150 e dagli artt. 8 (ultimo comma) 15 e 17 della legge 28/1/77 n.10.

La validità del presente atto è subordinata al visto
di esecutività degli organi di controllo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, datti-
lo scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia dire-
zione da me letto e pubblicato ai comparenti
che lo approvano ed ichiarano conforme alla loro
volontà e con me Notaio si sottoscrivono.

L'atto presente é scritto sulle ventitre facciate
di questi sei fogli.

TA. annulla le parole " foglio 9 Mappali ".

TB. annulla " opere " e sost. con "operazioni "

TC. annullasi " da me Notaio in data " e sost.

con " dal Notaio Dott. E. Giannotti in data 2 Maggio

1983 rep. N. 44.803

TD. alle " COMUNE DI SAN POSSIDONIO "

TE. annulla "proprietario " e sost. con " titolare in
forza del presente atto ".

TE. annulla "ovvero " e sost. con "e "

TG. adde "strade, spazi di sosta e parcheggi, fogna-
ture, impianti di depurazione, illuminazione, telefono,
gas e acqua, energia elettrica ".

Sette postille da me lette ai componenti e da
essi approvate.

[Signature]
[Signature]



Il presente documento all'originale che si rilascia per

la parte

22 Giugno 1983 -

[Signature]

